



**COMUNE DI CLUSONE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA**  
**CONCESSIONE**  
**DI**  
**PATROCINIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

\_\_\_\_DEL\_\_\_\_

# **I N D I C E**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni**
- Art. 2 - Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale**
- Art. 3 - Forme di Patrocinio Comunale**
- Art. 4 - Procedure per la concessione di patrocini**
- Art. 5 - Esclusione**
- Art. 6 - Agevolazioni**
- Art. 7 - Materiale pubblicitario e Stemma Comunale**
- Art. 8 - Partecipazione di altri Enti**
- Art. 9 - Trattamento dei dati personali**
- Art. 10 - Ringraziamenti**
- Art. 11 - Disposizioni finali**

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Clusone a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Clusone .
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio" il riconoscimento simbolico con il quale il Comune di Clusone intende accordare il proprio supporto ad una iniziativa di carattere sociale, culturale, scientifico, sportivo, turistico, ecc. e comunque meritevole di attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

## ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DEL PATROCINIO COMUNALE

1. La Giunta Comunale di norma può concedere il patrocinio comunale **una volta all'anno** ad associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, singole persone operanti nel territorio di Clusone, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune.
3. Fanno eccezione tutte quelle iniziative che, pur non rientranti nel comma 2 del presente articolo, anche se a scopo di lucro, promuovono l'immagine ed il prestigio dell'Amministrazione comunale e per una finalità di beneficenza e solidarietà.

Pertanto è sempre ammesso il patrocinio nel caso in cui:

- si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza clusonese;
- si promuovono attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà ed ispirata a principi di tolleranza;
- risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- sia finalizzato alla promozione delle tradizioni locali;
- abbia carattere nazionale o internazionale;
- sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (es. Università) o di organismi culturali e sportivi;

Il patrocinio può essere concesso a soggetti diversi di cui al punto 1) esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:

- partitiche o sindacali;

- lucrative;
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
- abbiano effetti negativi sull'immagine dell'Amministrazione.

### **ART. 3 - FORME DI PATROCINIO COMUNALE**

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'erogazione di contributi economici;
- l'uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- l'utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- il conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

In particolare, per quanto concerne la concessione di contributi economici, i soggetti che intendano usufruirne, devono farne richiesta nella stessa domanda di concessione di patrocinio almeno **30 giorni** prima dell'inizio della manifestazione/iniziativa.

Gli stessi dovranno inoltre possedere i requisiti giuridici, con particolare riferimento al possesso del codice fiscale dell'Ente, dell'Associazione, e/o del richiedente.

Le domande di contributo devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa, da un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi, dall'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata e dei tempi di attuazione, nonché dai documenti relativi all'assetto giuridico del soggetto stesso.

Al termine dell'iniziativa patrocinata dovrà essere presentata rendicontazione completa della documentazione delle spese sostenute.

Nel caso le spese fossero inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego del patrocinio per successive analoghe iniziative.

La concessione del patrocinio è atto autonomo rispetto alle altre forme di concessione contributi, sovvenzioni, sussidi ecc. che l'Amministrazione comunale può concedere.

### **ART. 4 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI**

Per ottenere il Patrocinio, l'associazione, l'ente, ecc. dovrà inoltrare, per tempo, domanda scritta al Comune allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici, l'elenco degli eventuali sponsor, e la richiesta di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per Legge.

La Giunta comunale si esprimerà su ogni richiesta di patrocinio; il parere negativo espresso dalla stessa dovrà essere adeguatamente motivato.

Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni ed i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio, è adottato dal competente Responsabile.

Il Responsabile conclude il procedimento con il provvedimento finale entro il termine massimo di 30 giorni. Detto termine è elevato a 45 giorni nel caso in cui il parere vincolante di cui al precedente comma debba essere espresso con decisione giuntale. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione del patrocinio non implica, per l'Ente, l'assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell'iniziativa.

L'uso improprio ed indecoroso dello stemma e/o del logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, documento o disonore per il Comune di Clusone, comporterà l'immediata revoca del patrocinio, attraverso l'adozione di atti opportunamente motivati dell'Amministrazione Comunale;

## **ART. 5 – ESCLUSIONI ED EVENTUALI SANZIONI PECUNIARIE**

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale (Art. 1 comma 10);
- b) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- c) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- e) che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative di "dubbia moralità".

L'uso dello stemma e/o del logo del Comune per contraddistinguere iniziative o attività private in modo da ingenerare la convinzione, nel pubblico, che si tratti di iniziative o attività del Comune di Clusone, è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 516,00.

## **ART. 6 – AGEVOLAZIONI**

Il conferimento del patrocinio comporta una riduzione del 50% degli oneri dovuti per le affissioni di manifesti e locandine, se non recano sponsorizzazioni o pubblicità.

Il conferimento del patrocinio non comporta la concessione, a titolo gratuito o a condizioni agevolate, dell'utilizzo di immobili, salva diversa prescrizione nel provvedimento che concede il patrocinio.

Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretto o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune di Clusone, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di Clusone, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzioni o agevolazioni delle tariffe dei servizi e delle prestazioni nell'interesse di terzi, deve essere oggetto di specifica richiesta sottoposta alla Giunta comunale.

La concessione del patrocinio non implica, per l'Ente, l'assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell'iniziativa.

## **ART. 7 - MATERIALE PUBBLICITARIO E STEMMA COMUNALE**

Con la concessione del Patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma del Comune e l'indicazione "Comune di Clusone", limitatamente al periodo della manifestazione.

La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio competente comunale sentita la Giunta.

## **ART. 8 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI**

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Clusone.

## **ART. 9 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti in applicazione del presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Clusone. Il competente organo di governo può nominare uno e più responsabili del trattamento.

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente provvedimento.

## **ART. 10 - RINGRAZIAMENTI**

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

## **ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune .